

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati  
Dott. Stefano Formiconi - Presidente  
Dott.ssa Filomena Ruta - Consigliere  
Dott. Federico D'Incecco - Consigliere Aus. Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1864/2016 promossa da

BANCA ZETA

*APPELLANTE*

CONTRO

FIDEIUSSORE

*APPELLATA*

BENEFICIARI

*APPELLATI / APPELLANTI INCIDENTALI*

E NEI CONFRONTI DI

BANCA X

*APPELLATA/APPELLATA INCIDENTALE – CONTUMACE*

BANCA Y

*APPELLATA/APPELLATA INCIDENTALE*

Oggetto: appello avverso sentenza n. 1230/2016 del Tribunale di Ancona emessa in data 11.07.2016, pubblicata il 12.07.2016, notificata il 06.10.2016, in materia di simulazione assoluta e/o revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..

Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.12.2019.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, decidendo sull'azione di nullità per simulazione assoluta, e/o revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., proposta dalla BANCA X nonché dalle intervenienti volontarie BANCA Z e BANCA Y contro il fideiussore (giudizio nel quale si provvedeva, altresì, ad integrare il contraddittorio nei confronti dei BENEFICIARI) volta a far dichiarare la nullità per simulazione assoluta o, in subordine, l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto per Notaio OMISSIS, con il quale, in data 11.02.2009, la FIDEIUSSORE aveva costituito, a beneficio dei propri figli BENEFICIARI, un trust: avente ad oggetto: A) il diritto di proprietà su fabbricati OMISSIS; - autorimessa, pertinenza dell'unità immobiliare precedente, OMISSIS; - autorimessa, pertinenza dell'unità immobiliare n. OMISSIS; B) 1/3 di piena proprietà su: OMISSIS; C) 1/2 di piena proprietà

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

su: appezzamenti di terreno della superficie complessiva di OMISSIS; D) ogni bene o diritto che la disponente o terzi con il consenso della disponente trasferiscano al trustee affinché siano inclusi fra i beni in trust; E) ogni somma che il trustee riceve in forza di tali diritti; F) i frutti prodotti da tali somme; G) ogni bene o diritto acquistato per mezzo di beni in trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di beni in trust...”; riteneva meritevole di accoglimento l'azione ex art. 2901 c.c. così come proposta dalla BANCA X e dalla interveniente BANCA Y, mentre rigettava le domande proposte dalla interveniente BANCA Z ivi compresa quella ex art. 2901 c.c., ritenuta prescritta, e conseguentemente: a) dichiarava inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di BANCA X e di Banca BANCA Y, l'atto istitutivo di trust per Notaio OMISSIS presso la Conservatoria di Ancona; b) rigettava la domanda di simulazione assoluta di tale atto, nonché ogni altra domanda proposta da BANCA Z; c) condannava la convenuta ed i terzi chiamati, in solido tra loro, a corrispondere alla Banca attrice ed a BANCA Y, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma, per ciascuno di essi istituti di credito di euro 21.387,00 per compenso professionale ed euro 1.466,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa; d) condannava BANCA Z S.p.a a corrispondere alla convenuta FIDEIUSSORE, a titolo di rimborso delle spese di lite la somma di euro 21.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cpa; e) poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico di FIDEIUSSORE e dei terzi chiamati, per il 50%, e BANCA Z per il restante 50%.

In particolare, il Giudice di primo grado, istruita la causa a mezzo l'acquisizione dei documenti offerti e l'effettuazione di CTU per Geom. OMISSIS finalizzata a valutare il patrimonio della convenuta FIDEIUSSORE e l'eventuale diminuzione della sua capacità economica in dipendenza della destinazione degli immobili nel trust de quo, riteneva palese unicamente la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 2901 c.c. per l'azione revocatoria invocata dall'attrice BANCA X e dall'interveniente volontario BANCA Y mentre riteneva infondata la domanda volta all'accertamento della simulazione assoluta dell'atto impugnato nonché prescritta la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta dall'altro interveniente volontario BANCA Z e ciò sul presupposto che: a) non erano emersi, dagli atti, indizi gravi, precisi e concordanti dai quali poter desumere con ragionevole certezza la sussistenza in capo alla FIDEIUSSORE della volontà di dissimulare un negozio diverso rispetto a quello effettivamente posto in essere, nè tantomeno, elementi dai quali desumere una totale assenza di volontà in relazione all'istituzione del trust in questione; b) l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta FIDEIUSSORE fosse fondata poiché il deposito dell'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. nel giudizio pendente, idoneo al fine di interrompere il decorso del termine prescrizionale quinquennale fissato dall'art. 2903 c.c., era intervenuto in data 6.06.2014 quando il predetto termine prescrizionale, computato dalla data ( 16.02.2009) di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Ancona dell'impugnato atto di costituzione dei beni in trust, era già compiuto.

Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma della stessa, proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 30.09.2016 la BANCA Z, prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati.

L'Istituto di credito appellante conviene in giudizio i sigg.ri FIDEIUSSORE e BENEFICIARI nonché la BANCA X e Banca BANCA Y chiedendo alla Corte adita, in via principale: di dichiarare ai sensi dell'art. 1414 c.c., nullo ed improduttivo di effetti tra le parti in quanto simulato l'atto a rogito Notaio OMISSIS, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ancona, con il quale, in data 11.02.2009, la FIDEIUSSORE aveva costituito, a beneficio dei propri figli BENEFICIARI, un trust; in via subordinata: dichiarare nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. in quanto carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge ex art. 1344 c.c., con abuso del diritto e violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 833 c.c., l'atto a rogito Notaio OMISSIS, con il quale, in data 11.02.2009, la FIDEIUSSORE aveva costituito, a beneficio

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

dei propri figli BENEFICIARI, un trust; in via ulteriormente subordinata: dichiarare ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della BANCA Z dell'atto a rogito Notaio OMISSIS, con il quale, in data 11.02.2009, la FIDEIUSSORE aveva costituito, a beneficio dei propri figli BENEFICIARI, un trust, ordinando, in ogni caso, all'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ancona di procedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni conseguenti alla emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; in via istruttoria: ammettere le prove richieste in primo grado e non ammesse, né esaminate dal Tribunale ed, in particolare, l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. come articolato e richiesto nelle memorie 183 comma VI n.2 c.p.c. depositate in primo grado, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

In data 07.11.2016 si costituivano, i sig.ri BENEFICIARI, i quali oltre ad impugnare e contestare integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda in appello della quale chiedevano il rigetto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza quanto ai capi relativi al rigetto delle domande proposte dalla BANCA Z ed alla condanna della stessa al rimborso delle spese di lite; proponevano appello incidentale, avverso la sentenza impugnata, chiedendo alla Corte adita in via preliminare: di sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1230/2016 pubblicata il 12.07.2016, resa nel giudizio n.r.g. 7437/2013, quanto al capo 3) in cui si "condanna la convenuta ed i terzi chiamati, in solido tra loro, a corrispondere alla Banca attrice e a BANCA Y, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma, per ciascuno di essi istituti di credito, di € 21.387,00 per compenso professionale ed euro 1.466,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.a.p.", per la sussistenza di gravi motivi; nel merito: 1) di respingere l'appello proposto da BANCA Z, e per l'effetto confermare integralmente i capi nn.2 e 4 della sentenza impugnata n. 1230/2016 con la quale è stata rigettata la domanda principale nonché la domanda subordinata proposta dalla BANCA Z; 2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto di: a) dichiarare nulla ed inutiliter data per difetto di contraddittorio la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1230/2016 pubblicata il 12.07.2016 quanto ai capi 1) e 3) a favore di BANCA Y e contro la convenuta FIDEIUSSORE e altresì contro i litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. BENEFICIARI in difetto di contraddittorio con conseguente rimessione ex art. 354 c.p.c. della causa al Giudice Monocratico del Tribunale di Ancona per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli odierni appellanti pretermessi; b) dichiarare nulla e/o giuridicamente inesistente ex art. 132 c.p.c. la sentenza la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1230/2016 pubblicata il 12.07.2016 quanto ai capi 1) e 3) a favore di BANCA X e contro la convenuta FIDEIUSSORE e altresì contro i litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. BENEFICIARI; c) integralmente riformare, annullare e/o dichiarare nullo il capo 3) della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1230/2016 pubblicata il 12.07.2016 in cui è statuita la condanna della convenuta ed i terzi chiamati, in solido tra loro, a corrispondere alla Banca attrice ed a BANCA Y il rimborso delle spese di lite nonché integralmente riformare, annullare e/o dichiarare nullo il capo 5) dell'impugnata sentenza in cui vengono poste le spese di c.t.u. definitivamente a carico di FIDEIUSSORE e dei terzi chiamati per il 50% e a BANCA Z per il restante 50%. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale oltre accessori del doppio grado di giudizio di cui i procuratori si dichiaravano antistatari.

In data 03.01.2017 si costituiva in giudizio l'appellata BANCA Y, la quale impugnava e contestava integralmente, in fatto e in diritto, l'appello incidentale proposto dai sig.ri BENEFICIARI del quale chiedeva il rigetto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.

In data 18.10.2017 si costituiva, altresì, l'appellata FIDEIUSSORE, la quale impugnava e contestava integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda in appello della quale chiedeva il rigetto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e vittoria di spese e competenze del grado di giudizio, da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

Nessuno si costituiva per BANCA X.

All'udienza di trattazione tenutasi l'8.11.2017 la difesa di parte appellante contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalle parti costituite e chiedeva che fosse dichiarata la contumacia della BANCA X nonché disposta la riunione, ex art. 274 c.p.c., del presente giudizio di appello a quello rubricato presso l'intestata Corte al n.r.g. 1863-2016 promosso da essa BANCA Z contro gli stessi sig.ri FIDEIUSSORE, BENEFICIARI nonché nei confronti di banca x ed avverso la sentenza n.1229/2016 del Tribunale di Ancona emessa in data 11.07.2016, pubblicata il 12.07.2016, resa nel giudizio rgn. OMISSIS ritenendo esistente una connessione tra i predetti giudizi di appello dato che in entrambe i giudizi si chiedeva di riformare le sentenze impugnate nella parte in cui non avevano ritenuto nullo o revocabile il medesimo atto dispositivo cioè l'atto a rogito Notaio OMISSIS, trascritto presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ancona in data 16.02.2009, con il quale, in data 11.02.2009, la FIDEIUSSORE aveva costituito, a beneficio dei propri figli BENEFICIARI, un trust.

Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2019 ove parte appellante, prendeva atto che parte appellata, FIDEIUSSORE, aveva, in data 10.04.2018, depositato in atti rinuncia all'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. promossa da essa BANCA Z.

L'appellante Istituto di credito deduceva i seguenti motivi di appello:

- 1) Erroneo rigetto della domanda volta all'accertamento della simulazione assoluta dell'atto istitutivo di Trust. Parte appellante ritiene che la cronologia degli avvenimenti, la coincidenza della qualifica di disponente e trustee in capo alla FIDEIUSSORE nonché lo stretto rapporto di parentela di quest'ultima con i beneficiari del trust, avrebbero dovuto condurre, ove correttamente valutate quali circostanze idonee a far presumere la simulazione dell'atto dispositivo, alla dichiarazione di nullità per simulazione dell'atto impugnato in applicazione dell'art. 1414 c.c.
- 2) Erroneo mancato rilievo d'ufficio della nullità dell'atto istitutivo di trust ai sensi dell'art. 1418 c.c. per essere, lo stesso, carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge. Il negozio dispositivo, infatti, benchè denominato trust non ne aveva la fisionomia mancando del presupposto, coesistente alla natura stessa dell'istituto, costituito dalla necessaria perdita di disponibilità da parte del disponente (FIDEIUSSORE) dei beni conferiti in trust (effetto segregativo) non verificatasi nel caso di specie dato che nella FIDEIUSSORE venivano riunite le qualità di disponente e di trustee.
- 3) Erronea valutazione circa l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere una dichiarazione di inefficacia dell'atto istitutivo di trust. Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuta prescritta l'azione revocatoria, proposta in via subordinata, dato che, seppur rigettata la domanda di simulazione assoluta, avrebbe dovuto accertare che le parti intesero dissimulare la costituzione di un fondo patrimoniale ovvero, comunque, riqualificare l'atto come costituzione di fondo patrimoniale, conseguentemente rigettando l'eccezione di prescrizione dell'azione, dato che l'atto non risultava annotato a margine dell'atto di matrimonio formalità necessaria per individuare la data di decorrenza del termine prescrizione quinquennale, per giungere, così, all'accoglimento dell'azione revocatoria della quale sussistevano tutti i presupposti di legge.
- 4) Erronea mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie 183 VI comma n.2 c.p.c. ed in particolare dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione costituita dal "libro degli eventi" di cui all'art. 12 dell'atto costitutivo di trust, del rendiconto tenuto dal trustee e degli estratti del conto corrente bancario acceso dal trustee ai sensi dell'art. 16 dell'atto costitutivo. Parte appellante rileva come la chiesta esibizione documentale, ingiustamente disattesa dal giudicante, fosse in realtà ammissibile e rilevante poiché l'accertamento circa la mancanza dei detti documenti, la cui tenuta è prevista come

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

obbligatoria, avrebbe ulteriormente avvalorato la tesi secondo la quale il trust fu costituito ed eseguito al solo fine elusivo dei diritti dei creditori.

Gli appellanti incidentali, BENEFICIARI, deducevano i seguenti motivi di appello incidentale:

1) violazione del principio del contraddittorio e della domanda. Gli appellanti incidentali, beneficiari dell'atto di trust oggetto di giudizio, ritenevano erronea la loro condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore della BANCA Y eccependo di non essere mai stati ritualmente convenuti in giudizio dall'interveniente BANCA Y la quale non aveva provveduto, nonostante il Giudice di prime cure avesse ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di essi beneficiari ritenuti litisconsorti necessari ex art 102 c.p.c., a notificare un proprio autonomo atto di citazione integrativo del contraddittorio né, tantomeno, ad avanzare alcuna domanda di condanna degli odierni appellati incidentali in solido con la disponente FIDEIUSSORE al rimborso delle spese di lite e di c.t.u..

2) violazione del principio della soccombenza. Gli appellanti incidentali ritengono, altresì, che la loro condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice BANCA X nonché di BANCA Y sia avvenuta in violazione del principio di soccombenza dato che gli stessi, rimasti contumaci in primo grado, non avevano dato causa al giudizio revocatorio promosso dalle predette Banche che, invece, doveva ritenersi scaturito dall'atto dispositivo (trust) compiuto unilateralmente dalla disponente FIDEIUSSORE.

3) nullità ed inesistenza della sentenza in quanto emessa nei confronti delle parti del processo ma con dispositivo relativo ad altri soggetti e causa diversa. Parte appellante incidentale censura di inesistenza giuridica o di nullità radicale la sentenza impugnata in quanto la stessa, pur emessa nei confronti delle parti del giudizio, individua, in parte dispositiva, quale Banca attrice in favore della quale viene accolta la domanda revocatoria di trust la BANCA X, effettiva parte attrice, così rendendo incerta ed equivoca l'identificazione della Banca attrice.

L'appello principale è fondato per le seguenti ragioni.

Preliminarmente va dichiarata, non essendosi a ciò provveduto in udienza, la contumacia della BANCA X la quale pur regolarmente citata in giudizio non si è costituita.

Sempre in via preliminare deve essere rigettata la richiesta di riunione, avanzata da parte appellante ex art. 274 c.p.c., del presente procedimento a quello pendente presso l'intestata Corte, rubricato al n.r.g. OMISSIS, promosso da essa parte appellante BANCA Z contro i sig.ri FIDEIUSSORE, BENEFICIARI nonché nei confronti di Banca X ed avverso la sentenza n.1229/2016 del Tribunale di Ancona emessa in data 11.07.2016, pubblicata il 12.07.2016, così come formulata all'udienza di trattazione del 8.11.2017 e riproposta in scritti conclusionali.

Non si è, infatti, in presenza di un caso di riunione necessaria dei procedimenti ex art.273 c.p.c., dato che gli stessi non hanno ad oggetto la medesima sentenza ma sentenze diverse.

D'altra parte, esaminati gli atti di entrambe i giudizi, non si rilevano motivi di opportunità tali da disporre la chiesta riunione dato che concorrono solo parziali connessioni soggettive ed oggettive. Infatti nel procedimento di odierna trattazione rubricato al n.r.g. OMISSIS sono presenti, rispetto a quello rubricato presso l'intestata Corte al n.r.g. OMISSIS, ulteriori soggetti (BANCA X e BANCA Y) e l'oggetto è ampliato per effetto della proposizione, nei confronti dei riferiti ulteriori soggetti, di appello incidentale da parte dei sig.ri BENEFICIARI.

Prima di passare all'esame del merito dell'impugnazione è, altresì, necessario dichiarare implicitamente rinunciata la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1230/2016 pubblicata il 12.07.2016, resa nel

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

giudizio n.r.g. OMISSIS, quanto al capo 3) in cui si “condanna la convenuta ed i terzi chiamati, in solido tra loro, a corrispondere alla Banca attrice e a BANCA Y, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma, per ciascuno di essi istituti di credito, di € 21.387,00 per compenso professionale ed euro 1.466,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.a.p.” dato che parte appellata/appellante incidentale non ha reiterato la richiesta in udienza di trattazione dell'8.11.2017 ove, invece, chiedeva unicamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Passando al merito dell'appello principale svolto da BANCA Z, va deciso, in applicazione del principio della ragione più liquida ( Cass. Civ. Sez. Unite n. 26242/2014), poichè assorbente, il secondo motivo d'appello a mezzo del quale ci si duole del mancato rilievo d'ufficio della nullità dell'atto istitutivo di trust ai sensi dell'art. 1418 c.c. per essere, lo stesso, carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

L'eccezione di nullità ex art. 1418 c.c., contenuta nel citato motivo di appello, essendo rilevabile d'ufficio ( Cass. Sez. Unite n. 14828/2012, Cass. Civ. n. 12718/2017 ) deve ritenersi ammissibile ex art. 345 comma 2 c.p.c. considerato, altresì, che sulla stessa eccezione, dedotta in atto di citazione in appello, si è creato il contraddittorio tra le parti avendo, parti appellate costituite, svolto, nel proprio atto costitutivo, attività difensiva relativa al merito dell'eccezione contro le stesse rivolta ( Cass. Civ. n. 6514/1980, Cass. Civ. 3620/1982).

Il negozio realizzato dalla FIDEIUSSORE, benchè denominato trust, non né ha la fisionomia; manca, infatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor/disponente ( FIDEIUSSORE) dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato.

Conformemente alla definizione di trust, in base all'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n364, secondo cui per trust “si intendono i rapporti giuridici istituiti ...qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse del beneficiario”, la causa del relativo negozio sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà.

Sul punto la Suprema Corte ha ritenuto che, in base all'art. 2 della Convenzione dell'Aja, lo scopo caratteristico del trust, che ha identificato con quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un dato fine, è conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente ( settlor) e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo. ( Cfr. Cass. Civ. n. 4613/2014, Cass. Civ. n.10105/2014).

Ne consegue che “ presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli sulla base delle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio” (Cass. Pen. n.13276/2011, Cass. Pen. n.46137/2014, Cass. Pen. n.20862/2017, Cass. Pen. n.36801/2017).

Difatti, l'art. 2, comma 2, lettera b) della Convenzione dell'Aja espressamente dispone che” i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee”; e che il trust postuli l'alienazione dei beni del disponente emerge chiaramente dall'art. 2, comma3, a

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

norma del quale “il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust” il diritto convenzionale, quindi, ammette in astratto che possano residuare in capo al settlor/disponente “alcuni diritti e facoltà”, postulando, però, in concreto che il trustee sia terzo rispetto al disponente. Se, infatti, le figure del disponente/settlor e del trustee coincidono la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena e il trust, pertanto, è nullo ( Cass. Civ. n.3735/2015, Cass. Civ. n. 13276/2011).

Nel caso di specie, quindi, la coincidenza nella persona della FIDEIUSSORE della figura del disponente e del trustee ( cfr. atto istitutivo di trust punti 2) e 3) sub doc.n. 15) in fascicolo primo grado parte appellante) con permanenza in capo alla stessa della piena disponibilità dei beni, che continuava ad amministrare “senza alcuna limitazione che non risulti dal presente atto e senza dover mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni in trust” , travalica i limiti di ammissibilità del trust configurati dall’art. 2) della sopracitata “legge sui trust”, che richiede una necessaria dissociazione tra la figura del trustee e del disponente, e rende meramente apparente e, quindi, radicalmente nullo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1418 c.c., nonché improduttivo dell’effetto segregativo, l’atto istitutivo.

La situazione di mera apparenza è causa di radicale nullità del trust e l’interesse in concreto perseguito attraverso la sua costituzione non è meritevole di tutela, da parte dell’ordinamento interno, essendo la sua funzione diretta a frodare l’interesse dei creditori, come deve ritenersi, tenuto conto della permanenza del pieno controllo da parte della disponente ( FIDEIUSSORE) dei beni conferiti nonché della circostanza che la istituzione del trust interveniva in data 11.02.2009, a pochi mesi dalla proposizione, avvenuta il 30.07.2008, alla Banca appellante, ed ad altri istituti di credito, di un piano di rientro della rilevante esposizione debitoria maturata ( cfr. progetto di ristrutturazione del debito datato 30.07.2008 sub doc. n. 2/3) fascicolo primo grado parte attrice BANCA X come allegato sub doc. 3 in fascicolo appellante).

L’invalidità del trust in esame si impone anche in applicazione della legge inglese, individuata, dall’atto istitutivo del trust, quale legge regolatrice del trust e, cumulativamente con quella italiana, per l’amministrazione dello stesso.

Tutti gli elementi menzionati confermano l’assenza di una reale intenzione della disponente/settlor FIDEIUSSORE di costituire effettivamente un patrimonio separato in trust (certainty of intention to create the trust) che richiede l’effettivo trasferimento della proprietà dei beni conferiti e la perdita di controllo diretto dei beni da parte del disponente ed, invece, la volontà reale di mantenere il pieno controllo dei beni conferiti.

Ne consegue che anche per l’ordinamento inglese il trust in esame deve considerarsi nullo in quanto “sham trust”.

Alla luce di quanto sopra la sentenza di primo grado andrà riformata sul punto dichiarando affetto da nullità ex art. 1418 c.c. in quanto carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge, l’atto a rogito Notaio OMISSIS, la FIDEIUSSORE ha costituito un trust, a beneficio dei propri figli BENEFICIARI.

L’appello incidentale proposto dagli appellati sig.ri BENEFICIARI non merita, invece, accoglimento per le ragioni che seguono.

Il primo motivo di appello incidentale, con il quale ci si duole del fatto di essere stati erroneamente condannati alla refusione delle spese di giudizio in favore della BANCA Y eccedendo di non essere mai stati ritualmente convenuti in giudizio dall’interveniente

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

BANCA Y la quale non aveva provveduto, nonostante il Giudice di prime cure avesse ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di essi beneficiari ritenuti litisconsorti necessari ex art 102 c.p.c., a notificare un proprio autonomo atto di citazione integrativo del contraddittorio né, tantomeno, ad avanzare alcuna domanda di condanna degli odierni appellati incidentali in solido con la disponente FIDEIUSSORE al rimborso delle spese di lite e di c.t.u., è infondato.

La BANCA Y, ebbe ad intervenire volontariamente nel processo introdotto da BANCA X nei confronti della FIDEIUSSORE senza procedere ad instaurare un autonomo giudizio nei confronti di quest'ultima poi riunito a quello già pendente e, quindi, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure in ordinanza resa in udienza del 28.10.2014 in atti, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, convenuti pretermessi, sig.ri BENEFICIARI, ben poteva avvenire ad opera della parte ( attrice o intervenuta) più diligente che, nella fattispecie, è risultata essere l'attrice in primo grado, BANCA X, nonché la parte intervenuta odierna appellante BANCA Z le quali hanno, rispettivamente, tempestivamente provveduto, come si evince da originale di notifica depositato in fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 10.03.2015, a notificare ai convenuti pretermessi, in data 13.11-01.12.2014 e 20.11.2014, in ottemperanza di quanto disposto dal giudicante, appositi atto di citazione per integrazione di contraddittorio contenenti, mediante allegazione dei rispettivi atti difensivi delle parti originarie ed intervenute, tutti gli elementi idonei a permettere ai litisconsorti di redigere proprie difese così sanando l'originaria non integrità del contraddittorio.

D'altra parte la circostanza che gli odierni appellanti incidentali sig.ri BENEFICIARI, beneficiari del trust costituito dalla sig.ra FIDEIUSSORE, fossero, effettivamente, qualificabili quali litisconsorti necessari del giudizio di primo grado deriva dal fatto che, nel caso di specie, non si discuteva solo della revocabilità ex art. 2901 c.c. dell'atto di trust, per la sua parte dispositiva con la quale si conferivano i beni in trust, ma anche della nullità per simulazione assoluta del negozio istitutivo stesso che integra una ipotesi di litisconsorzio necessario ( Cass. Civ. n. 4901/2007, Cass. Civ. n.4917/2011 Cass. Civ. n. 2701/2017 Cass. Civ. n.13145/2017) tra i soggetti del trust che sono, per l'appunto, secondo la legge istitutiva dell'istituto, il disponente (FIDEIUSSORE) il trustee ( sempre la FIDEIUSSORE) e i beneficiari ( sig.ri BENEFICIARI).

Parimenti infondato è il secondo motivo di appello incidentale a mezzo del quale si censura come erronea, poichè emessa in violazione del principio di soccombenza, la condanna dei sig.ri BENEFICIARI alla refusione in favore della BANCA X e della BANCA Y delle spese di giudizio. L'essere rimasti i convenuti sig.ri BENEFICIARI, successivamente alla ricordata notifica nei loro confronti di atto di citazione per integrazione del contraddittorio, contumaci nel giudizio di primo grado non determina l'impossibilità da parte del giudicante di emettere sentenza di condanna degli stessi alla refusione in favore delle parti vittoriose delle spese e competenze di giudizio. La soccombenza non è, infatti, esclusa dalla circostanza che la parte sia rimasta contumace nel giudizio e non abbia opposto alcuna difesa alla domanda di parte attrice dato che tale comportamento rende comunque necessario l'accertamento giudiziale delle pretese attoree ( Cass. Civ. n.13498/2018).

Infondato è, infine, anche il terzo motivo di gravame incidentale che vorrebbe la sentenza impugnata afflitta da inesistenza giuridica o nullità radicale poichè, pur emessa nei confronti delle parti del giudizio, individua, in parte dispositiva, quale Banca attrice in favore della quale viene accolta la domanda revocatoria di trust la BANCA X, effettiva parte attrice, così rendendo incerta ed equivoca l'identificazione della Banca attrice.

E', infatti, principio consolidato della Suprema Corte quello secondo il quale l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti in sentenza determina la nullità della stessa

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

solo quando sussista una situazione di incertezza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, ( cfr. Cass. Civ. n. 8242/2003, Cass. Civ. n.15786/2004, Cass. Civ. n.7343/2010, Cass. Civ. n. 16535/2012, Cass. Civ. n.22275/2017) circostanza non rinvenibile nel caso di specie dato che nella parte motivazionale della sentenza è dato chiaramente leggere quanto alle parti del giudizio in favore delle quali è accolta la domanda revocatoria dell'atto di trust “ La domanda attorea, dunque, va accolta con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione in trust oggetto di causa nei confronti della BANCA X e della BANCA Y” (C.f.r. sentenza n.1230/2016 in atti pag. 36).

Alla luce delle considerazioni che precedono e in osservanza dei richiamati principi giurisprudenziali, l'intestata Corte accoglie l'appello principale e rigetta integralmente, quello incidentale.

Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Le parti appellate costituite, FIDEIUSSORE e BENEFICIARI vengono, altresì, condannate alla restituzione, in favore dell'appellante BANCA Z, oggi Unione di Banche Italiane s.p.a., delle somme eventualmente in loro favore versate dall'appellante, a titolo di rimborso spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi legali dalla data di versamento al saldo.

Inoltre, stante la proposizione dell'impugnativa incidentale successivamente al 30 gennaio 2013, nonché il relativo rigetto, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti incidentali BENEFICIARI, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.

#### **P. Q. M.**

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando: a) sull'appello proposto dalla BANCA Z, contro i sig.ri FIDEIUSSORE, BENEFICIARI nonché nei confronti di BANCA X e BANCA Y ed avverso la sentenza n. 1230/2016 del Tribunale di Ancona emessa in data 11.07.2016, pubblicata il 12.07.2016, notificata il 06.10.2016; b) sull'appello incidentale proposto dai Sig.ri BENEFICIARI contro BANCA X, BANCA Y nonché nei confronti di BANCA Z e FIDEIUSSORE ed avverso la sentenza n. 1230/2016 del Tribunale di Ancona emessa in data 11.07.2016, pubblicata il 12.07.2016, notificata il 06.10.2016 ogni diversa o contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione disattesa o assorbita così dispone:

- accoglie l'appello principale proposto da BANCA Z e per l'effetto riforma sul punto la sentenza oggetto di impugnativa dichiarando la nullità ex art. 1418 c.c., in quanto carente dei requisiti di legge e realizzato in frode alla legge, dell'atto a rogito Notaio OMISSIS con il quale, in data 11.02.2009, la FIDEIUSSORE ha costituito un trust, a beneficio dei propri figli BENEFICIARI ordinando all'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Ancona di procedere alle necessarie annotazioni e trascrizioni con esonero da ogni responsabilità;

- condanna gli appellati FIDEIUSSORE, BENEFICIARI, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante istituto di credito BANCA Z delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 19.056,00 di cui € 1.056,00 per esborsi, € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge e, quanto al secondo grado, in

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D'Incecco, n. 1087 del 21 ottobre 2020*

complessivi € 14.556,00 di cui € 2.556,00 per esborsi, € 4.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva ed € 6.000,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;

- condanna FIDEIUSSORE, BENEFICIARI alla restituzione, in favore dell'appellante BANCA Z delle somme eventualmente in loro favore versate dall'appellante, a titolo di rimborso spese di lite, in esecuzione della sentenza di primo grado con interessi legali dalla data di versamento al saldo;

- rigetta l'appello incidentale proposto dai Sig.ri BENEFICIARI contro BANCA X nonché Banca BANCA Y, nei confronti di BANCA Z e FIDEIUSSORE ed avverso la sentenza n. 1230/2016 del Tribunale di Ancona emessa in data 11.07.2016, pubblicata il 12.07.2016, notificata il 06.10.2016;

- Condanna gli appellanti incidentali BENEFICIARI, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata incidentale costituita, BANCA Y, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 12.000,00 di cui € 4.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva ed € 6.000,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;

- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, BENEFICIARI, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proposto appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

- fermo il resto.

Così deciso in Ancona, li 15.07.2020

Il Cons. Ausil. Relatore  
Dott. Federico D'Incecco

Il Presidente  
Dott. Stefano Formiconi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*